

Legge regionale 14 dicembre 2022, n. 43

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza).

(BURC n. 285 del 14 dicembre 2022)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 della [l.r. 7/1996](#))

1. Nel comma 3 dell'articolo 7 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), le parole da "scelte" a "amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", di cui uno con funzioni di responsabile amministrativo".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della [l.r. 7/1996](#))

1. L'articolo 8 della [l.r. 7/1996](#) è modificato come segue:
 - a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#), avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto [decreto legislativo 165/2001](#)";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.";
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il restante personale addetto alle segreterie particolari e alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale.";
 - d) nel comma 3 le parole da "Limitatamente" a "collettiva." sono soppresse;
 - e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e in considerazione delle funzioni assegnate.

3-ter. Al personale di cui al comma 1-bis è corrisposto un trattamento economico:

 - a) per il segretario particolare e il responsabile amministrativo di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);

- b) per l'autista di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A).
3-quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.”;
- f) il comma 4 è modificato come segue:
- 1) le parole “di cui al comma 3” sono soppresse;
 - 2) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.”;
- g) il comma 5 è abrogato;
- h) il comma 9 è abrogato;
- i) nel comma 10 sono soppresse le seguenti parole: “comprese quelle dei Dirigenti Generali”.

Art. 3

(Inserimento dell'Allegato A nella [l.r. 7/1996](#))

1. Alla fine dell'articolato della [legge regionale n. 7/1996](#) è inserito il seguente allegato:

“Allegato A

CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA' ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)
Responsabile amministrativo-Segretario particolare	Cat. D6	Esterni	7.650,00 €	33.127,00 €	693.209,00 €
Componente Cat. D	Stipendio in godimento	Interno	22.135,68 €	Stipendio in godimento	332.035,20 €
Componente Cat. C	Stipendio in godimento		17.172,96 €		
Componente Cat. B	Stipendio in godimento		15.214,00 €		
Autista	Cat. B3	Esterno	15.540,00 €	21.725,00 €	298.120,00 €
Autista autoparco	Stipendio in godimento	Interno	15.540,00 €	Stipendio in godimento	124.320,00 €

”

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che agli oneri previsti si fa fronte con le somme già stanziare per il funzionamento delle strutture speciali e nel limite massimo della spesa a pari titolo prevista nel bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.